



COMUNE DI CUMIANA

Medaglia d'oro al merito civile
Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI BUONI PASTO

Approvato con deliberazione

G.C. n. 76 del 10.05.2018

Modificato con deliberazione

G.C. n. 151 del 23.11.2023

Premessa

Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio sostitutivo della mensa a favore dei dipendenti del Comune di Cumiana, così come disciplinato dai contratti collettivi vigenti per il personale dirigente e non dirigente rispettivamente agli artt. 33 e 34 del CCNL 23 Dicembre 1999 e art. 51 del CCNL del 16/05/2021 e all'articolo 35 del CCNL Funzioni Locali 2019/2021 del 16/11/2022.

ART. 1
Decorrenza e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento decorre dal 1° gennaio 2018, così come modificato a seguito della contrattazione collettiva integrativa inerente al triennio 2023/2024/2025 e con decorrenza dal 1° gennaio 2024 per quanto attiene le disposizioni contenute in quest'ultimo CCI.

2. Hanno diritto all'attribuzione del buono pasto i dirigenti e i dipendenti a tempo indeterminato e determinato, full time e part time, nonché il personale comandato presso l'Ente e i partecipanti ai cantieri di lavoro; il personale in comando in uscita presso altro ente percepirà il buono pasto direttamente dall'ente di destinazione.

Il diritto alla fruizione del servizio sostitutivo della mensa spetta in base al possesso dei seguenti requisiti:

- a) il dipendente sia in servizio effettivo;
- b) l'attività lavorativa svolta deve essere superiore alle sei ore effettive;
- c) il dipendente presti attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane per almeno un'ora e mezzo, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti, oppure nelle ore pomeridiane con prosecuzione nelle ore serali con i medesimi requisiti di tempo;
- d) è, in ogni caso, esclusa la possibilità di riconoscere, su base giornaliera, più di un buono pasto;
- e) il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio. Pertanto è fatto obbligo a tutti i dipendenti aventi diritto, di timbrare in uscita la pausa pranzo/cena, effettuare l'intervallo, quindi timbrare di nuovo l'entrata per effettuare l'orario pomeridiano/serale;
- f) il conteggio dei buoni spettanti viene effettuato da un sistema elettronico automatizzato sulla base dei rientri effettuati, così come risultanti dalle timbrature del badge. Non saranno attribuiti buoni pasto a chiunque non abbia correttamente adempiuto, nei modi suindicati, alle operazioni di timbratura;
- g) l'erogazione dei buoni pasto spetta anche nei seguenti casi:
 - Effettuazione di lavoro straordinario o recupero di eventuali prestazioni non rese in precedenza, entrambi debitamente autorizzati, sempre nel rispetto dei parametri suindicati.
 - Nei casi di missione che copre l'intera giornata lavorativa, purché in quello stesso giorno sia previsto lavoro antimeridiano, interruzione e lavoro postmeridiano ovvero lavoro pomeridiano, interruzione e lavoro serale.

3. In caso di trasferta l'attribuzione del buono pasto sostituisce la spesa effettivamente sostenuta dal dipendente a tale titolo.

4. È esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.

5. Si fa espresso rinvio al contratto collettivo integrativo per l'individuazione delle figure professionali che, in considerazione dell'esigenza di garantire il regolare svolgimento dei servizi, fermo restando l'attribuzione del buono pasto, possono usufruire di una pausa per la consumazione dei pasti di durata determinata in sede di contrattazione collettiva integrativa, che potrà essere collocata anche all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro.

ART. 2

Valore del buono pasto

1. Il valore nominale del *ticket restaurant* è pari a quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva integrativa interamente a beneficio del dipendente, corrispondente ai 2/3 del costo dell'eventuale servizio di mensa a carico del datore di lavoro e nel rispetto del limite stabilito dai CCNL tempo per tempo vigenti.

2. Il valore nominale del buono pasto non costituisce reddito da lavoro dipendente fino alla soglia definita dalle norme fiscali in materia; oltre tale limite, la differenza forma reddito imponibile ed è soggetto alle ritenute di legge.

3. Ai sensi dell'orientamento Aran RAL_1269 del 13 luglio 2012 il ticket sostitutivo del servizio di mensa viene rilasciato al valore nominale definito in sede di contrattazione collettiva integrativa corrispondente ai 2/3 del costo del pasto, non prevedendo, quindi, la ritenuta di 1/3 a carico del dipendente in quanto il predetto valore risulta già al netto di tale importo.

ART. 3

Furto, smarrimento e deterioramento

1. In caso di furto, smarrimento o deterioramento imputabili alla condotta del dipendente, non saranno consegnati altri buoni pasto in sostituzione di quelli rubati, smarriti o deteriorati.

ART. 4

Modalità erogazione dei buoni pasto

1. L'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti viene effettuata, di norma, il mese successivo a quello di riferimento, sulla base delle presenze di quest'ultimo, così come rilevate dal sistema automatizzato di gestione presenze ed il loro calcolo avviene sulla base dei parametri descritti all'art. 1.

2. I buoni pasto verranno caricati su apposite carte elettroniche messe a disposizione dalla ditta fornitrice del servizio.

3. I ticket attribuiti a ciascun dipendente e i relativi numeri di serie progressivi sono rilevabili dalle procedure digitali in uso presso l'ufficio personale.

4. I buoni pasto sono spendibili fino alla data di scadenza definita in sede di attribuzione e, se non utilizzati entro tale data, possono essere restituiti e sostituiti solo se preventivamente concordato con la ditta fornitrice.

Art. 5 **Monitoraggio**

1. Il monitoraggio del numero di buoni pasto spettanti ed utilizzati da parte dei dipendenti, nel rispetto degli articoli precedenti, spetta al Responsabile del Servizio di appartenenza.

Art. 6 **Rinvio**

1. Per quanto non dettagliatamente normato con il presente regolamento si fa espresso rinvio alle norme contrattuali contenute nei CCNL e nei CCDI vigenti e pregressi, qualora non disapplicate o sostituite da successivi atti, con prevalenza di queste ultime nel caso di conflitti/contrastanti applicativi e interpretativi con il presente articolato.